

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1347/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2014****che abroga il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Misure in vigore**

- (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 7,1 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India («l'inchiesta iniziale»).
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1339/2002 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») nonché un dazio antidumping definitivo del 18,3 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.
- (3) Con la decisione n. 2002/611/CE ⁽⁴⁾, la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi, per quanto riguarda le misure sia antidumping sia antisovvenzioni sulle importazioni dall'India, offerto da un produttore esportatore indiano, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd («Kokan»).
- (4) Nel marzo 2004 la Commissione, con la decisione n. 2004/255/CE ⁽⁵⁾, ha abrogato la decisione n. 2002/611/CE a seguito del ritiro volontario dell'impegno dalla Kokan.
- (5) Con la decisione n. 2006/37/CE ⁽⁶⁾ la Commissione ha accettato un nuovo impegno per quanto riguarda le misure sia antidumping che antisovvenzioni sulle importazioni dall'India offerto dalla Kokan. I regolamenti (CE) n. 1338/2002 e (CE) n. 1339/2002 del Consiglio sono stati modificati di conseguenza dal regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (6) Con il regolamento (CE) n. 1000/2008 ⁽⁸⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC e dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure. Con

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11).⁽⁴⁾ Decisione 2002/611/CE della Commissione, del 12 luglio 2002, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36).⁽⁵⁾ Decisione 2004/255/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29).⁽⁶⁾ Decisione 2006/37/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52).⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5).⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1).